REGOLAMENTO (CEE) N. 994/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1982

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni sottoscritti per le operazioni di distillazione previste dal regolamento (CEE) n. 701/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per le operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, allo scadere del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, il quantitativo totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni è superiore del 18 % circa al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 701/82 ed è ritenuto sufficiente ai fini del risanamento del mercato ; che, stando così le cose, è opportuno limitare la distillazione al quantitativo previsto, riducendo pertanto di detta percentuale il quantitativo che figura in ogni contratto e dichiarazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il quantitativo di vini da tavola, che figura in ogni contratto di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82 e ogni dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è diminuito del 18 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 26. 3. 1982, pag. 30.